

***Il concetto di prevalenza per la Cassazione
(Commento a sentenza Cass. Pen. - sez.III - n. 1870/16)***

Depuratori: acque reflue industriali o acque reflue urbane.

A cura di Mauro Kusturin

Nel 2007 pubblicai su questa testata un articolo relativo ai depuratori consortili, quali impianti nati prevalentemente per servire le zone industriali o le aree P.I.P..

Nel contributo focalizzavo l'attenzione sugli impianti che, per venire incontro ad esigenze diverse, avevano dovuto mutare la loro condizione di depuratori esclusivi di "acque reflue industriali".

Il quesito che ponevo allora era il seguente: *gli impianti di depurazione che trattano acque reflue industriali, come vengono classificati quando tra gli scarichi che vi confluiscono ci sono anche gli scarichi provenienti da agglomerati o addirittura agli stessi impianti vengano conferiti rifiuti liquidi?*

A tal fine richiamai l'attenzione sulle definizioni ex art. 74 del D. Lvo n. 152/2006 di "acque reflue urbane" ed "acque reflue industriali".

Ancor oggi, dall'asettica lettura delle due definizioni, si può arrivare ad un'interpretazione sostanzialmente errata della norma in quanto si andrebbero a classificare depuratori di "acque reflue urbane" anche gli impianti dei consorzi industriale ove confluiscono, in minima parte, i reflui domestici provenienti da agglomerati urbani oltre ai reflui delle industrie, che costituiscono la fetta più grande del refluo totale in entrata.

Allora per dare una risposta al quesito, introdussi un nuovo concetto tecnicamente fondamentale: il "**concetto di prevalenza**".

Con il "***concetto di prevalenza***" si è in grado di giustificare, ieri come oggi, la classificazione dei depuratori consortili come "***impianti di depurazione di acque reflue industriali***" nonostante a queste strutture vengano fatti confluire anche "***acque reflue domestiche***"

Conclusi il contributo ritenendo assurdo paragonare gli impianti di depurazione consortili ai depuratori dei comuni centri urbani, ove di sicuro la "***prevalenza***" degli scarichi in entrata è costituita da "***acque reflue domestiche***" alle quali si aggiungono in misura nettamente inferiore le "***acque reflue industriali***".

Ed infine nel sottolineare che le sanzioni riferite agli impianti di depurazione di acque reflue urbane erano e sono solo di natura amministrative mentre quelle riferite ai depuratori di acque reflue industriali sono anche di natura penale, ipotizzai che si potessero verificare possibili e preoccupanti scenari nel caso era possibile trasformare un depuratore di acque

reflue industriali in un depuratore di acque reflue urbane, semplicemente facendo confluire allo stesso anche un modesto quantitativo di acque reflue domestiche.

Lo stesso innovativo *“concetto di prevalenza”* è stato alla base del focus di approfondimento pubblicato sul testo *“Scarichi e “Scarichi”*” di M. Santoloci e V. Vattani – Diritto all'ambiente Edizioni.

Tuttavia, essendo un concetto dottrinale, anche se largamente applicato da diverse pubbliche amministrazioni, lo stesso non ha mai avuto né una base legislativa né tantomeno giurisprudenziale: questo sino ad oggi!

Difatti **la Suprema Corte di Cassazione – Sezione III con la Sentenza n. 1870/16 – ud. 26.11.15 – Pres. Mannino – Rel Socci** ha affermato il seguente principio di diritto:

“In materia di tutela delle acque dall'inquinamento lo scarico da depuratore non ha una propria differente caratteristica rispetto a quella dei reflui convogliati; ne deriva che gli impianti che depurano scarichi da pubblica fognatura, ove non siano prevalentemente formati da scarichi di acque reflue industriali (con prova a carico dell'accusa) devono ritenersi a natura mista e i relativi reflui vanno qualificati come scarichi di acque urbane e non si applicano le disposizioni penali dell'art 137, comma 5, del d. lgs 152 del 2006”.

In realtà la Cassazione va oltre, in quanto oggetto della richiamata Sentenza è un depuratore comunale di acque reflue urbane: difatti estende il *“concetto di prevalenza”* a tutti i depuratori, quindi non solo ai depuratori consortili.

Ed inoltre la Corte sancisce che *“la prevalenza”* debba essere provata e dimostrata *“dall'accusa”* e pertanto, da chi effettua gli accertamenti e la consequenziale comunicazione di notizia di reato.

Mauro Kusturin

Pubblicato il 29 gennaio 2016